

N. 16898 del Repertorio

N. 9827 della Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO STABILE IN FORMA DI SOCIETÀ
CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA DELLE ENTRATE
NAPOLI 1

L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di agosto in Napoli
nel mio studio alla via Depretis n.ro 5.

Innanzi a me Dott. LUDOVICO MARIA CAPUANO, Notaio residente in Na-
poli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annun-
ziata e Nola

Registrato il 04/09/2024
n. 36886 /1T
euro 356,00 (Euro trecento-
cinquantasei)

SI SONO COSTITUITI

DEPOSITATO PRESSO IL RE-
GISTRO IMPRESE DI
NAPOLI

D'ALTERIO LUIGI, nato a Napoli il 9 febbraio 1983, e residente ivi alla via
Carducci n. 18, C.F.DLTGU83B09F839N, in proprio e nella qualità di:

il 6 agosto 2024
al n.ro 210470/2024

I) Amministratore Unico e legale rappresentante della società costituita in Ita-
lia e di diritto italiano "DMP CONSULTING S.R.L.", con sede in Napoli alla
via Dei Mille n. 16, capitale sociale euro 1.000,00 (Euro mille) i.v., codice fisca-
le e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 10588801216,
REA n. 1117264, domiciliato per la carica presso la sede sociale ed a quest'at-
to legittimato in forza dei poteri ad essi conferiti dal vigente statuto sociale;

II) procuratore speciale della società unipersonale costituita in Italia e di drit-
to italiano "Macfer S.p.A.", con sede in Roma alla via Flaminia n. 135, capita-
le sociale di euro 100.000,00 (Euro centomila) i.v., codice fiscale e numero di i-
scrizione nel Registro delle Imprese di Roma 06660281210, REA n. 1723153,
giusta procura speciale a mio rogito in data odierna, rep. n.ro
che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

CIOFFI NICOLETTA, nata a Napoli il 15 gennaio 1969, e residente ivi alla
via San Donà n. 14, nella qualità di procuratore speciale della società costi-
tuita in Italia e di diritto italiano "INFRASTRUTTURE PACIFICO S.R.L.",
con sede in Milano alla Piazza Castello n. 1, capitale sociale euro 50.000,00
(Euro cinquantamila) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 13180430962, REA n. 2707492,
a quest'atto legittimata in forza di procura speciale a mio rogito in data 1 ago-
sto 2024, rep. n.ro 16861 che in originale si allega al presente atto sotto la let-
tera "B";

RISPO GIUSEPPE, nato a Villaricca il 18 giugno 1985, nella qualità di Ammi-
nistratore Unico e legale rappresentante della società costituita in Italia e di
diritto italiano "ANDROMEDA RAIL SOCIETA' PER AZIONI", con sede in
Napoli alla via Dei Tribunali n. 282, capitale sociale euro 50.000,00 (Euro cin-
quantamila) e versato per euro 20.000,00 (Euro ventimila), codice fiscale e nu-
mero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 12466380966, REA n.
1101226, domiciliato per la carica presso la sede sociale ed a quest'atto legitti-
mato in forza dei poteri ad essi conferiti dal vigente statuto sociale.

Dell'identità personale dei costituiti io Notaio sono certo.

Articolo 1

È costituito, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65 comma 1 lett. d)
del D. Lgs. 36/2023, nonché degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti cod. civ.,
un consorzio stabile in forma di società consortile a responsabilità limitata
(in prosieguo anche "Consorzio") con la denominazione "Evoluzione Consor-
zio Stabile Società Consortile a Responsabilità Limitata" in breve "Evoluzio-
ne Consorzio Stabile S.c. a r.l.".

Articolo 2

La sede legale del Consorzio è in Napoli.

Solo per l'iscrizione dell'atto costitutivo della società nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter disp.att. e trans. c.c., si indica l'attuale indirizzo della sede della società in Napoli alla via Don Giovanni Bosco n. 8/F.

Articolo 3

Il Consorzio ha per oggetto l'attività di cui al punto II dei patti sociali, contenente le NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO del Consorzio, riportato nel prosieguo del presente atto.

Articolo 4

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 5

Il Consorzio, fino a revoca o dimissioni, sarà amministrata da un Amministratore Unico nominato nella persona del dott. Luigi D'Alterio, qui comparante ed innanzi generalizzato, il quale accetta e dichiara l'inesistenza a suo carico di cause d'ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e d'interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

All'organo amministrativo sono attribuiti tutti i poteri necessari e opportuni per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

La rappresentanza generale della società spetta al dott. Luigi D'Alterio, come sopra generalizzato.

Articolo 6

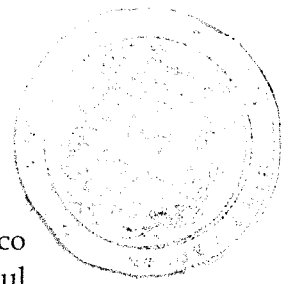
Il capitale sociale è inizialmente stabilito in euro 10.000,00 (Euro diecimila).

Il detto capitale viene sottoscritto dai soci nel modo seguente:

- dal socio "DMP CONSULTING S.R.L.", per una quota di categoria "Quota Fondatori" di nominali euro 7.000,00 (Euro settemila) pari al 70% (settanta per cento) del capitale sociale;
- dal socio "Macfer S.p.A." per una quota di categoria "Quota Fondatori" di nominali euro 1.000,00 (Euro mille) pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;
- dal socio "INFRASTRUTTURE PACIFICO S.R.L.", per una quota di categoria "Quota Fondatori" di nominali euro 1.000,00 (Euro mille) pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;
- dal socio "ANDROMEDA RAIL SOCIETA' PER AZIONI", per una quota di categoria "Quota Fondatori" di nominali euro 1.000,00 (Euro mille) pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

Si dà atto che il cento per cento dei conferimenti in danaro, per l'importo complessivo di euro 10.000,00 (Euro diecimila), è stato accreditato, con provvista fornita dai soci con accredito sul conto corrente dedicato di cui all'Iban n. IT21X0711003400000000013060 acceso presso la Banca "Banca di Credito Cooperativo di Napoli S.c.", ed intestato al Notaio rogante, con l'incarico al Notaio rogante di provvedere al versamento delle somme ricevute sul conto corrente intestato alla costituenda società che verrà aperto dall'Organo Amministrativo dopo la stipula del presente atto, e precisamente

-il socio "DMP CONSULTING S.R.L.", ha versato euro 7.000,00 (Euro settemila) a mezzo di bonifico bancario di pari importo, effettuato in data 1 agosto 2024, con accredito sul mio conto corrente dedicato di cui all'Iban n. IT21X0711003400000000013060 acceso presso la Banca "Banca di Credito Cooperativo di Napoli S.c.", codice identifico bonifico 00003823112;



- il "Macfer S.p.A.", ha versato euro 1.000,00 (Euro mille) a mezzo di bonifico bancario di pari importo, effettuato in data 2 agosto 2024, con accredito sul mio conto corrente dedicato di cui all'Iban n. IT21X0711003400000000013060 acceso presso la Banca "Banca di Credito Cooperativo di Napoli S.c.", codice identifico bonifico 0306924327050207481851299999IT

- il socio "INFRASTRUTTURE PACIFICO S.R.L.", ha versato euro 1.000,00 (Euro mille) a mezzo di bonifico bancario di pari importo, effettuato in data 2 agosto 2024, con accredito sul mio conto corrente dedicato di cui all'Iban n. IT21X0711003400000000013060 acceso presso la Banca "Banca di Credito Cooperativo di Napoli S.c.", codice identifico bonifico 6016764300400000480220001600IT;

- il socio "ANDROMEDA RAIL SOCIETA' PER AZIONI", ha versato euro 1.000,00 (Euro mille) a mezzo di bonifico bancario di pari importo, effettuato in data 2 agosto 2024, con accredito sul mio conto corrente dedicato di cui all'Iban n. IT21X0711003400000000013060 acceso presso la Banca "Banca di Credito Cooperativo di Napoli S.c.", codice identificativo bonifico 1101242140485866.

Il capitale sociale, pari ad euro 10.000,00 (Euro diecimila), risulta pertanto interamente versato.

Articolo 7

Il primo esercizio consortile si chiuderà al 31 dicembre 2024.

Articolo 8

Le spese tutte del presente atto e dipendenti, ammontanti ad euro 1.600,00 (Euro milleseicento) cedono a carico del consorzio

Articolo 9

PATTI SOCIALI AVENTI AD OGGETTO LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

Titolo I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

È costituito, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023, nonché degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti cod. civ., un consorzio stabile in forma di società consortile a responsabilità limitata, (in prosieguo anche "Consorzio") con la denominazione "Evoluzione Consorzio Stabile Società Consortile a Responsabilità Limitata" in breve "Evoluzione Consorzio Stabile S.c. a r.l.".

Articolo 2 - Oggetto

Il Consorzio ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività.

Il Consorzio, retto da principi della mutualità e senza fini di lucro, ha come oggetto quello di operare in modo congiunto nel settore privato e degli appalti pubblici al fine di acquisire appalti e concessioni di opere pubbliche in Italia e all'estero, comunque denominati, concernenti, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione ed ogni attività o servizio anche gestionale di opere ed impianti pubblici e privati, anche quale consorzio con attività esterna ai sensi degli articoli 2612 e seguenti c.c. e dell'art. 65 del Codice dei Contratti Pubblici (di seguito "Codice Appalti") e s.m.i. oltre ad ogni attività necessaria per il raggiungimento dell'oggetto sociale e consentire alle società Consorziate i) di sfruttare i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del cumulo alla rinfusa e ii) di partecipare a procedure di gara pubbliche e private senza necessità di ricorrere al-

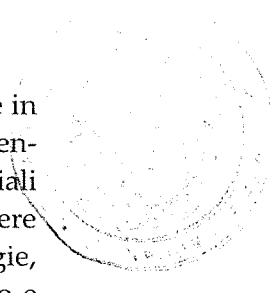
l'avvalimento, permettendo così di far circolare in maniera semplificata le attestazioni SOA.

Il Consorzio Stabile potrà altresì svolgere le seguenti attività:

- l'assunzione di contratti comunque denominati, concernenti l'esecuzione di lavori pubblici in appalto, concessione, o affidamento a contraente generale o promotore; ovvero affidamenti di servizi, anche integrati, ed a tal fine la partecipazione a qualsivoglia procedura di affidamento di pubblico interesse o privato;
- disciplinare e provvedere all'esecuzione degli affidamenti assunti mediante assegnazione in esecuzione ai consorziati opportunamente coordinati o raggruppati tra di essi, ovvero in esecuzione diretta;
- prestare nei termini convenuti ai consorziati, i servizi tecnici, giuridici ed economico finanziari connessi e professionali integrati necessari all'acquisizione ed all'esecuzione dei lavori e dei servizi assunti;
- intrattenere ogni rapporto con il committente e le altre amministrazioni ed enti interessati alla realizzazione dei contratti acquisiti sino al loro esaurimento;
- effettuare in nome e per conto proprio e/o per conto dei consorziati, acquisti di beni, materiali ed attrezzature;
- promuovere iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, come la ricerca tecnologica, la consulenza tecnico organizzativa, e qualsiasi iniziativa di interesse collettivo.
- a curare, anche a compenso, sia per conto soci che direttamente tutte le attività gestionali, di coordinamento e d'organizzazione commerciale tecnica, amministrativa, del lavoro, della sicurezza, finanziarie e comunque ogni attività d'impresa che, con esplicitato riferimento all'outsourcing, venisse ad esso richiesta dal mercato e/o domandata dagli associati;
- a curare lo studio per la riduzione dei costi e la razionalizzazione delle attività tenendo aggiornate le imprese aderenti e favorendo il perfezionamento tecnico e professionale dei soci;
- a svolgere attività di energy service company Ee.s.co. e attività finalizzata al miglioramento dell'efficienza energetica;
- partecipazione ed esecuzione a Project Financing di qualsiasi natura ed entità;
- su deliberazione dell'assemblea dei soci la Società consortile potrà aderire ad organismi economici e sindacali, anche di secondo grado, che si propongono come finalità la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo d'impresa. La società potrà, per lo svolgimento della propria attività, avvalersi dell'utilizzo del personale e delle strutture di ricerca delle consorziate;
- a svolgere qualsiasi attività relativa al settore erogato.

Il Consorzio Stabile potrà altresì svolgere le seguenti attività:

- la produzione e l'erogazione di servizi di: gestione calore, servizio energia, global service, pubblica illuminazione verso amministrazioni pubbliche;
- riscaldamento, condizionamento dell'acqua fredda e calda, del vapore e della depurazione in edifici ad uso civile e industriale, assumendo la gestione, la manutenzione e l'installazione delle relative apparecchiature;
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti di teleriscaldamento con relativa fornitura e vendita di calore;
- servizi di pulizia, guardia, cura del verde, lavanderia in edifici e luoghi pubblici assumendo la gestione e la manutenzione;

- 
- l'esecuzione, anche in appalto o in concessione, di opere pubbliche, e in particolare: lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato e quant'altro connesso; interventi su edifici civili ed industriali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie, interventi su opere murarie relative ai complessi per la cogenerazione e distribuzione di energie, lavori di restauro e quant'altro a sopra connesso, compreso lo smontaggio e la demolizione delle opere;
 - la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti tecnologici e speciali, impianti per l'edilizia incorporati dall'opera principale, impianti termici, di ventilazione e di condizionamento, impianti igienici ed idrico; sanitari, impianti elettrici, elettronici, di trasmissione dati, telefonici, radiotelefonici, televisivi, di telecomunicazione, di sicurezza, di allarme, antincendio, impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere, impianti pneumatici e quant'altro a sopra connesso;
 - la fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendio, l'effettuazione di lavori di tinteggiatura e verniciatura, di intonacatura, di impermeabilizzazione e quant'altro a sopra connesso;
 - la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti per la distribuzione di gas;
 - la costruzione, la gestione e la manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, tubazioni, impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque, impianti di trattamento dei rifiuti, e quant'altro a sopra connesso ed in genere la realizzazione - ove necessario per mezzo di professionisti iscritti negli appositi albi - di studi di ingegneria e l'esecuzione di opere connesse con la difesa dell'ambiente e l'assetto del territorio;
 - l'effettuazione dei lavori di difesa e sistemazione idraulica, lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico, e quant'altro connesso ed in genere la realizzazione di studi di ingegneria - ove necessario per mezzo di professionisti iscritti negli appositi albi - e l'esecuzione di opere connesse con la difesa dell'ambiente e l'assetto del territorio;
 - la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti idroelettrici e di impianti cogenerativi e distribuzione di energia e quant'altro a sopra connesso;
 - l'effettuazione di lavori di carpenteria metallica e quant'altro sopra connesso;
 - la costruzione di fondazioni speciali, il consolidamento dei terreni e l'effettuazione di opere speciali nel sottosuolo, l'impermeabilizzazione dei terreni, la trivellazione e pozzi e quant'altro a sopra connesso ed in genere studi di ingegneria - ove necessario per mezzo di professionisti iscritti negli appositi albi - ed esecuzione di opere connesse con la difesa dell'ambiente e l'assetto del territorio;
 - il noleggio e l'affitto di mezzi, apparecchiature, impianti e materiali in genere necessari per le attività descritte;
 - il trasporto dei rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini non assimilabili a quelli urbani, sia essi speciali che tossici e nocivi;
 - la progettazione ed erogazione di servizi di pulizia, igiene, sanificazione, disinfezione e disinfestazione in tutti i settori di attività pubblici di tipo civile, industriale, commerciale, sanitario e del sistema logistico e di trasporto.

- svolgere qualsiasi attività affine, analoga o complementare a quella sopraelencate.

Il Consorzio può compiere azioni singolarmente o con altre imprese, partecipare a associazioni temporanee, consorzi, e altre strutture con entità pubbliche.

Il Consorzio, nei limiti fissati dalle leggi vigenti, potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, di servizio, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie reali e personali anche a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Il Consorzio potrà compiere quanto al presente oggetto, singolarmente o congiuntamente ad altre imprese od Enti, ovvero mediante la partecipazione ad associazioni temporanee, consorzi, società, G.E.I.E. con soggetti pubblici.

Articolo 3 - Sede

Il Consorzio ha sede legale in Napoli.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Articolo 4 - Durata

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 5 - Domicilio e recapito dei soci

Il domicilio dei soci o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dal Consorzio, sono quelli che risultano dalla documentazione pubblicata nel Registro delle Imprese o che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Titolo II

SOCI - CAPITALE SOCIALE

Articolo 6 - Soci

Possono assumere lo status di soci del consorzio esclusivamente imprenditori, anche in forma individuale, che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché nella consulenza e nei servizi in favore di operatori del medesimo settore, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. Essi, in funzione del ruolo assunto nella compagine consortile si distinguono in:

- Soci fondatori: gli operatori economici presenti nell'atto costitutivo del Consorzio e del quale il presente Statuto ne costituisce allegato, nonché tutti i soci che sottoscriveranno quote sociali entro il 30 settembre 2024.

I soci fondatori finanzieranno il materiale avvio delle attività consortili nei modi di legge e, in ragione di detta attività e del ruolo posseduto, godranno, per tutto il periodo di permanenza nel Consorzio, di uno sconto del 30% sulle tariffe applicate per i servizi resi; le loro quote verranno dunque identifica-

te come "Quote Fondatori";

- Soci ordinari: tutti gli operatori economici, diversi dai soci fondatori, attivi nel campo dei servizi e della consulenza alle imprese in materia di lavori pubblici ed operatori economici attivi nel settore delle costruzioni; le loro quote verranno dunque identificate come "Quote Ordinarie".

Il numero di soci ordinari del Consorzio può essere illimitato ed in ogni caso deve rispettare quanto previsto dall'art. 65 comma 2 lett. d) D.Lgs 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Possono far domanda di adesione al Consorzio imprese la cui attività sia comunque coerente con l'oggetto sociale o funzionale al suo conseguimento, in possesso dei requisiti di ordine generale ex art.94 e 95 del D.Lgs.n.36/2023, nonché di tutti gli ulteriori requisiti previsti in materia di consorzi stabili e della vigente normativa antimafia.

L'organo amministrativo, con la maggioranza dei due terzi (2/3), delibera l'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione, fissando altresì il valore della quota di ingresso, che non potrà essere superiore al valore nominale, oltre agli eventuali ulteriori oneri previsti dal vigente Regolamento, adottando un sistema di valutazione che tenga conto degli aspetti tecnici, economici, organizzativi e morali.

Resta inteso che l'Organo Amministrativo godrà della più ampia discrezionalità in ordine alla ammissione dei nuovi soci ordinari.

L'istanza deve contenere l'accettazione, senza riserve o condizioni, delle norme del presente Statuto e dei regolamenti in vigore, che dovranno essere sottoscritti per accettazione, e dovrà essere corredata da: certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A., dalla Attestazione S.O.A., dalle dichiarazioni antimafia, e da quanto altro necessario ai fini dell'ottenimento della qualificazione del Consorzio anche quale Contraente Generale.

Il Consorzio potrà in ogni tempo richiedere ogni documentazione riguardante l'impresa e gli organi amministrativi e tecnici della stessa, ivi compreso il certificato del Casellario Giudiziale di tutti i soggetti aventi poteri di rappresentanza esterna e dei Direttori tecnici.

La quota consortile assegnata al nuovo socio sarà sottoscritta, in via principale, su quote di capitale già deliberati ed ancora liberi e, in mancanza, mediante proposta di cessione della corrispondente quota al socio di maggioranza.

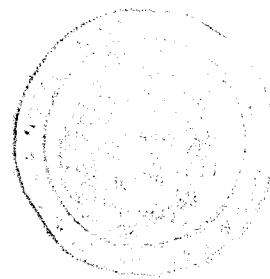
Resta inteso che il socio di maggioranza avrà facoltà di non accettare la proposta, nel quale caso l'eventuale accesso di nuovi soci potrà essere attuato mediante aumento di capitale aperto a terzi.

Deliberata l'ammissione del Consorziato ed acquisita la quota, lo stesso dovrà versare tutti gli emolumenti previsti dal vigente Regolamento in 10 giorni. La mancanza di tale adempimento, rilevata dall'organo amministrativo, costituisce motivo di annullamento della adesione al consorzio.

La qualità di consorziato, una volta accolta la domanda di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione, risale a tutti gli effetti alla data della domanda di ammissione se a quella data l'aspirante socio possedeva tutti i requisiti eventualmente previsti dalla legge per assumere tale qualità, altrimenti l'acquisto della qualità di socio risalerà a tutti gli effetti al momento dell'acquisizione di tali requisiti. Il domicilio dei consorziati, per quel che concerne i loro rapporti con il Consorzio, è quello risultante dal Registro Imprese.

Articolo 7 Capitale sociale e finanziamento soci

Il capitale è fissato in euro 10.000,00 (Euro diecimila).



Per le decisioni di aumento di capitale e riduzione si applicano gli articoli 2481 e s.s. del c.c..

Il capitale può essere aumentato mediante esecuzione di versamenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, incluse prestazioni di servizi garantite da apposita polizza fideiussoria o, infine, mediante passaggio di riserve a capitale nei limiti consentiti dalla legge.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c. gli aumenti possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 e.e.

La decisione sull'aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

I soci potranno apportare danaro alla società sia a titolo di versamento in conto futuro aumento del capitale sia a titolo di finanziamento senza la necessità di rispettare, in entrambi i casi, la proporzionalità all'entità della partecipazione ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

I finanziamenti concessi dai soci, purché nel rispetto delle disposizioni della deliberazione del C.I.C.R. del 03 marzo 1994, pubblicata in G.U. 11 marzo 1994, saranno a titolo gratuito e infruttiferi di interessi in deroga all'art. 1282 del codice civile, salvo che, dal bilancio della società, da delibera assembleare o da altri atti, non risultino effettuati ad altro titolo; l'eventuale rimborso dei finanziamenti dei soci, ove ne ricorrano le condizioni ai sensi dell'art. 2467 del codice civile, è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori sociali.

Articolo 8 – Fondo consortile e spese di gestione

Il fondo consortile è costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori alla costituzione, nonché dai successivi versati tanto dai Soci Fondatori quanto da quelli Ordinari in sede di adesione.

Qualsiasi versamento nel fondo consortile da parte dei Soci Fondatori o Ordinari avviene nei modi e nei tempi stabiliti dall'Organo amministrativo. Esso è inoltre costituito dalle percentuali consortili sugli affidamenti assunti ed assegnati in esecuzione ai consorziati, da eventuali entrate per corrispettivi per servizi prestati a consorziati o terzi, ed infine dai guadagni realizzati su lavori eventualmente eseguiti in nome e per conto proprio.

La quota dei nuovi consorziati è determinata con la delibera di ammissione di ciascun nuovo consorziato.

Il fondo consortile è destinato a coprire i costi di avvio e di funzionamento del Consorzio comprendenti gli oneri generali di carattere commerciale, tecnico, promozionale e di direzione, le spese generali dell'organizzazione e quelle che si renderanno necessarie per decisione dell'Organo Amministrativo al conseguimento degli scopi consortili.

Sulla base del budget di previsione predisposto dall'Organo Amministrativo, l'assemblea potrà deliberare l'integrazione del fondo consortile richiedendola ai consorziati a tanto obbligati in quote proporzionali al capitale detenuto.

Per lo svolgimento della propria attività di acquisizione degli affidamenti, spetteranno al consorzio le percentuali stabilite dal regolamento.

Articolo 9 - Trasferibilità delle quote

Il trasferimento delle quote consortili dovrà avvenire al valore nominale e, per le medesime, è prevista l'offerta in prelazione al socio di maggioranza il quale dovrà esercitarla, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla comunicazione, che dovrà contenere l'entità della quota da cedere ed il corrispondente valore.

Nel caso di rinuncia, espressa o tacita, al diritto di prelazione, da parte del socio di maggioranza, le quote consortili potranno essere cedute a terzi solo con il previo gradimento dell'Organo Amministrativo a condizione che il nuovo consorziato abbia i requisiti di cui all'art. 6.

In caso di fusione o scissione del consorziato, trasferimento o conferimento dell'azienda del consorziato, o qualsiasi altra operazione o negozio in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato di vendere, trasferire o altrimenti disporre delle quote di partecipazione al Consorzio, il nuovo consorziato dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 6 (soci) e ottenere il previo gradimento dell'Organo Amministrativo. Resta fermo il diritto del consorziato di recedere dal Consorzio in caso di diniego del gradimento dell'Organo Amministrativo.

Articolo 10 - Recesso ed esclusione

I. Recesso.

È ammesso il recesso dal consorzio nei casi di legge, con esercizio mediante comunicazione p.e.c. con un preavviso di 120 giorni.

Sin dalla data dell'invio della domanda di recesso, il consorziato perde ogni diritto in ordine all'assegnazione dei lavori.

Il recesso determina la perdita della qualità di socio a decorrere dal decorso del termine di preavviso di cui al primo comma.

Le partecipazioni per le quali è già stato esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute, accrescendo proporzionalmente la quota degli altri consorziati.

Il consorziato receduto conserva tutti gli obblighi assunti fino al momento del recesso sino al loro adempimento od estinzione e conserva tutte le responsabilità e gli obblighi di garanzia previsti dalle norme di legge o dalle convenzioni consortili, relativamente alle opere da esso eseguite per quante concerne difficoltà e vizi dell'opera, difetti di costruzioni, rovina o pericolo di rovina di edifici.

II. Esclusione

Oltre che nel caso regolato dall'art. 2466 c.c., l'esclusione del socio può avere luogo nelle seguenti ipotesi, concretanti giusta causa ai sensi dell'art. 2473 bis c.c.:

- a) interdizione o l'inabilitazione del socio, o la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
- b) scioglimento del consorziato, fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
- c) inadempimento comprovato da costituzione in mora od impossibilità sopravvenuta di effettuare le prestazioni d'opera o di servizi oggetto di conferimento, ovvero per l'evizione subita dalla società di conferimenti in natura e/o crediti effettuati dal consorziato;
- d) inadempimento, comprovato da costituzione in mora, dell'obbligo di effettuare i contributi consortili previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
- e) inadempimento comprovato da costituzione in mora per i debiti e le obbli-

- gazioni assunte verso terzi committenti garantiti dal Consorzio;
- f) revoca dell'attestazione da parte della Società Organismo di Attestazione;
 - g) scomparsa o dichiarazione di assenza del consorziato persona fisica, ai sensi degli artt. 49 e ss. del codice civile;
 - h) perdita del nullaosta antimafia risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - i) esito positivo dell'informativa antimafia emessa con motivazione dalla Prefettura, avente ad oggetto l'accertamento di comprovati contatti fra il consorziato e la criminalità organizzata;
 - j) modifica dell'oggetto sociale del consorziato che comporti un cambiamento significativo dell'attività dell'impresa;
 - k) qualora il consorziato, per almeno due anni consecutivi, non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante, comportamento che integra l'assenza di interesse concreto alla partecipazione all'attività consortile per lo svolgimento di determinate fasi dell'impresa del socio;
 - l) l'esercizio del controllo ex art.2476 c.c. finalizzato a danneggiare la società ed i consorziati;
 - m) venir meno di uno o più requisiti d'ordine generale necessari alla partecipazione a pubbliche gara ed a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli art.94 e 95 del D.lgs.n.36/23, nonché quelli per la qualificazione SOA;
 - n) mancato rinnovo della scadenza triennale o quinquennale dell'attestazione SOA della consorziata;

L'accertamento della perdita dei requisiti di partecipazione al consorzio e la conseguente esclusione solo deliberati dall'Organo Amministrativo.

Deliberata l'esclusione del consorziato, tutti gli effetti giuridici della stessa risalgono al momento in cui si sono verificati i presupposti per la sua pronuncia ai sensi della precedente elencazione.

La delibera di esclusione deve essere motivata e comunicata al socio con nota p.e.c. .

Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica la procedura di rimborso come di seguito prevista.

III. Liquidazione

In caso di recesso od esclusione il Consorzio ha facoltà di deliberare la revoca di ogni assegnazione lavori ottenuta dal consorziato, fermo restando che il consorziato receduto o escluso conserva tutte le responsabilità e gli obblighi di garanzia previsti dalle norme di legge o dai regolamenti consortili.

In caso di esclusione il Consorzio non ha diritto alla restituzione della quota di partecipazione al fondo consortile e di ogni altra cifra versata ad integrazione del fondo consortile. Se il Consorzio vanta a qualsiasi titolo crediti nei confronti del consorziato, anche per danni dallo stesso causati o per effetto delle condizioni che portano all'esclusione o al recesso, questi diventeranno immediatamente esigibili al momento dell'esclusione o del recesso.

A seguito del recesso od esclusione, i consorziati hanno diritto di ottenere dalla società il valore nominale corrispondente alla quota di capitale sottoscritta.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dal verificarsi della cessazione del rapporto sociale, e, in particolare, nell'ipotesi di recesso, dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione in oggetto da parte del socio di maggioranza, cui va offerta in prelazione, con le

modalità di cui al precedente art.9.

Nel caso di mancato esercizio della prelazione, con modalità espressa o tacita, gli altri soci, proporzionalmente alla loro partecipazione potranno acquisire la partecipazione del socio receduto o escluso, oppure la stessa potrà essere offerta ad un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora l'acquisto da parte dei soci, o di terzo da essi individuato, non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale, applicandosi in tal caso l'articolo 2482 c.c. Ove, sulla base della suddetta norma, il rimborso non risulti possibile, la società viene posta in liquidazione, fatta salva la facoltà per l'organo amministrativo di convocare in assemblea i soci al fine di consentire loro di adottare i provvedimenti necessari ovvero di provvedere alla trasformazione della società.

Titolo III

ORGANI CONSORTILI - COMPETENZE

Articolo 11 - Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione, ovvero, l'Amministratore Unico;
- l'Organo di Controllo e il Revisore ove nominati.

Articolo 12 - Assemblea dei consorziati

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i consorziati, anche quelli non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo quando lo ritiene opportuno o, ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., su richiesta dei consorziati che rappresentino almeno il quinto del fondo consortile. L'Assemblea è convocata presso la sede consortile o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. Le convocazioni devono essere portate a conoscenza dei consorziati a mezzo p.e.c. da inviarsi, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere specificati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

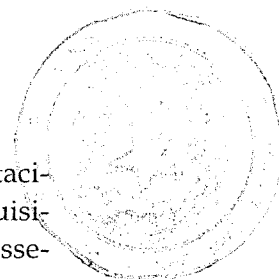
In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando sono presenti e/o rappresentati tutti i consorziati e partecipa all'Assemblea la maggioranza dell'Organo Amministrativo (ovvero l'Amministratore Unico se prevista detta forma di amministrazione) e dell'Organo di Controllo, ove nominato.

Per essere ammessi all'Assemblea, i consorziati devono risultare iscritti nel libro dei consorziati almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Ogni consorziato che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare, anche da un non consorziato, mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e la validità delle deleghe.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea potrà nominare, ove necessario, un segretario verbalizzante o, se del caso, scrutatori nominati allo stesso modo. Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio; in tal ca-



so, la nomina del segretario non è necessaria.

Articolo 13 - Competenze dell'assemblea e quorum deliberativi

L'Assemblea:

- stabilisce gli indirizzi generali per il funzionamento del Consorzio e per il raggiungimento degli scopi consortili;
- nomina e revoca gli amministratori, il sindaco unico e il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- determina il compenso degli amministratori, del sindaco unico, e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e del sindaco unico;
- approva il regolamento consortile;
- approva la situazione patrimoniale di chiusura di ciascun esercizio consortile;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera sulle variazioni del fondo consortile;
- delibera sullo scioglimento del Consorzio;
- delibera su ogni altra materia riservata alla competenza dei consorziati;
- delibera in merito al trasferimento della sede del Consorzio nell'ambito del territorio italiano;
- delibera su qualsiasi altro argomento riservato dal presente Statuto alla sua competenza.

Salvo per quanto previsto dal successivo comma, l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza del capitale sociale sottoscritto.

Articolo 14 - Assemblea in video o teleconferenza e consultazione scritta ex art.2479 c.c..

L'Assemblea può tenersi a mezzo videoconferenza o teleconferenza, con collegamenti dislocati in più luoghi contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consorziati. Pertanto, occorre che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di partecipare adeguatamente agli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea a mezzo di videoconferenza o teleconferenza deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2479 c.c. ed entro i limiti del medesimo si statuisce che le decisioni dei soci possano essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Si demanda all'Organo Amministrativo la decisione sulle modalità ed il metodo di gestione della consultazione scritta

Articolo 15 - Obblighi dei Consorziati

I consorziati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti

consortili approvati, che si intendono come sua parte integrante, nonché delle deliberazioni degli organi Consortili.

Gli stessi sono altresì obbligati al puntuale versamento di tutto quanto dovuto al Consorzio a titolo di contributo, fee d'ingresso, nonché di ogni ulteriore onere derivante del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi Consortili

Le imprese consorziate sono tenute a trasmettere al Consorzio, nelle forme da queste richieste, copia dell'attestazione SOA acquisita e sono tenute ad assolvere agli obblighi previsti da legge o regolamenti in materia di attestazione, del consorzio o dei consorziati.

Qualora un consorziato modifichi in aumento o diminuzione la propria attestazione SOA in qualsiasi categoria sarà tenuto a trasmettere all'Organo Amministrativo del Consorzio una nuova copia della certificazione entro 10 giorni dal conseguimento o nel più breve termine eventualmente imposto dalle norme o dalle autorità competenti.

I Consorziati si impegnano tra loro e verso il Consorzio a collaborare nella acquisizione di lavori di cui all'oggetto di cui siano individuati come assegnatari. I Consorziati saranno tenuti all'esecuzione a regola d'arte e secondo le norme contrattuali degli affidamenti ad essi assegnati secondo i criteri stabiliti dal regolamento di assegnazione, essi sono inoltre obbligati a manlevare e mantenere indenne il Consorzio e gli altri consorziati da ogni danno o conseguenza negativa potesse ad esso derivare dall'esecuzione di lavori ad essi assegnati.

In caso di insolvenza dei consorziati designati quali esecutori dei lavori, tutti gli altri consorziati si obbligano a garantire il pieno adempimento contrattuale del consorzio verso i committenti utilizzando il solo fondo consortile.

Ciascun consorziato provvederà in piena autonomia a tutto quanto occorra per la esecuzione a regola d'arte e nei termini di contratto, dei lavori assegnatigli in esecuzione, secondo le norme di cui al regolamento consortile.

Articolo 16 - Organo di amministrazione

La società è amministrata, secondo quanto stabilito dall'Assemblea e in prima istanza dall'atto costitutivo, da un Amministratore Unico, anche non socio, o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, anche non soci, previa determinazione del loro numero da parte dell'Assemblea. L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica da uno a tre esercizi, sono rieleggibili e assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'articolo 2382 del Codice Civile.

L'Assemblea ha facoltà di modificare in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio, sia nella forma che nel numero, l'organo amministrativo entro i limiti statutari e ciò tanto nel caso vi sia un Amministratore Unico tanto qualora sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione. In tale ipotesi, l'Amministratore o gli Amministratori in carica si intenderanno decaduti nello stesso momento in cui l'Assemblea, modificando la forma di amministrazione od anche solo il numero dei componenti l'organo amministrativo, provvederà alla nomina del nuovo o dei nuovi Amministratori. Per la sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio sociale, si seguono le disposizioni stabilite dall'articolo 2386 del Codice Civile e l'Amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

L'Assemblea dei soci elegge tra i membri del Consiglio di Amministrazione un Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, a sua volta, può nominare un Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che in altro luogo, purché in Italia nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci lo ritenga necessario.

Le convocazioni devono essere fatte tramite nota p.e.c., raccomandata a.r., posta elettronica o qualsiasi altro mezzo che assicuri la ricezione dell'avviso di convocazione, che deve pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, con le stesse modalità, nonché per via telefonica, con un preavviso di almeno un giorno. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno. Negli stessi termini e modi viene dato avviso di convocazione al Sindaco unico o ai Sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, e ogni deliberazione deve essere presa con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

L'intervento alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente del Consiglio. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che il Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando tutti i Consiglieri ed il Sindaco unico o Sindaci effettivi in carica, se nominati, intervengano o abbiano preventivamente dichiarato di essere informati e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le delibere del Consiglio sono fatte constatare mediante processo verbale scritto sul libro delle decisioni degli Amministratori, firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

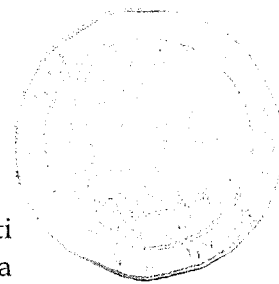
L'organo amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli riservati per legge e per Statuto alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti fissati dall'articolo 2475, comma quinto, del Codice Civile, tutti o parte dei suoi poteri al Presidente ed anche ad uno o più Consiglieri Delegati, pure con firma tra loro disgiunta.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Presidente ed i Consiglieri Delegati a delegare, a loro volta, a terzi il compimento di determinati atti o categorie di atti. Esso, potrà inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatarî in genere, per determinati atti o categorie di atti.

Quando l'amministrazione sia affidata ad un Amministratore Unico, allo stesso spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

All'Amministratore Unico sono conferiti il potere generale di rappresentare il Consorzio in Italia e all'estero ed i poteri a firma singola per l'ordinaria am-



ministrazione del Consorzio.

Nell'ambito dei propri poteri può:

- sottoscrivere in nome e per conto del Consorzio, regolamenti ATI, patti parasociali, accordi finalizzati alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, ovvero conferire a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti, dandone comunicazione ogni volta all'assemblea dei soci nel corso della prossima riunione;
- rappresentare il consorzio nei rapporti con istituti assicurativi e previdenziali, enti pubblici;
- stipulare contratti, convenzioni, accordi quadro con enti pubblici per usufruire dei benefici di legge comportanti l'erogazione da parte degli stessi enti di contributi e o incentivi relativo all'area business a titolo esemplificativo ma non esaustivo (ecobonus/sismabonus e superbonus, titoli di efficienza energetica, conto termico, CAR);
- sottoscrivere garanzie e fidejussioni richieste per la presentazione di offerte pubbliche;
- concorrere a nome del Consorzio a gare d'appalto o di concessione, aste, licitazioni private, trattative private, appalti-concorsi e altri pubblici incanti nazionali, comunitari e internazionali, anche ammessi a contributo o a concorso dello stato, per l'aggiudicazione di lavori, forniture di impianti, anche "chiavi in mano" e/o di beni e/o di studi e/o di ricerche e/o di servizi in genere presso qualunque soggetto nazionale, comunitario e internazionale,
- presentare a nome del Consorzio domande di partecipazione fin dalla fase di pre-qualificazione e presentare offerte e in caso di aggiudicazione sottoscrivere i relativi atti, contratti e impegni necessari e/od opportuni e/o utili;
- nominare direttori anche generali.

Articolo 17 - Rappresentanza legale

All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, ai Consiglieri delegati, nei limiti delle rispettive attribuzioni, spetta la firma e la rappresentanza della società sia in sede giudiziale che stragiudiziale, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e di nominare e revocare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Articolo 18 - Organo di controllo e revisore

Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare un organo di controllo in forma monocratica avente funzione di sindaco unico.

Ove nominato, il sindaco unico ha le competenze e i poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibili.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti, salvo che, in forza di particolari disposizioni di legge o di una specifica scelta dell'Assemblea dei consorziati, tale funzione debba separatamente essere assegnata a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il compenso spettante al sindaco unico è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il sindaco unico dura in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data di approvazione della situazione patrimoniale relativa al terzo esercizio della carica ed è

rieleggibile.

Revisore e società di revisione

Qualora l'Assemblea nomini un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il compenso del revisore è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data di approvazione della situazione patrimoniale relativa al terzo esercizio dell'incarico.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore sono regolati dalla legge.

Articolo 19 - Direttore Generale

In relazione alle necessità derivanti dalla esecuzione dei lavori consortili in generale, l'Organo Amministrativo può provvedere alla nomina di un Direttore Generale al quale sarà demandata la cura dell'organizzazione interna del Consorzio nonché l'assolvimento di tutte le necessità operative per il conseguimento dei programmi e degli scopi consortili.

Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione, all'Assemblea.

Titolo VI

BILANCIO ED UTILI

Articolo 20 - Esercizi consortili

Gli esercizi consortili decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Il Consorzio non potrà distribuire utili ai consorziati. L'eventuale eccedenza attiva verrà accantonata in apposita riserva.

Le prestazioni di servizi rese dal Consorzio in favore dei singoli consorziati saranno fatturate, a loro volta, nei confronti degli stessi.

All'atto di assunzione nei confronti dei terzi committenti di appalti o altri contratti di servizi da parte del Consorzio, quest'ultimo potrà affidare la loro esecuzione a uno o più consorziati sulla base delle richieste pervenute dai singoli consorziati e delle rispettive quote di partecipazione al Consorzio, fatto salvo eventuali diverse determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

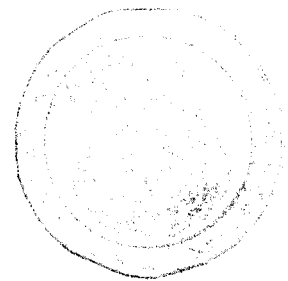
Il consorziato o i consorziati incaricati dell'esecuzione del contratto risponderanno solidalmente con il Consorzio delle obbligazioni, nessuna eccettuata o esclusa, da quest'ultimo assunte nei confronti di terzi per l'esecuzione del relativo contratto. Nei rapporti interni, il Consorzio avrà diritto di rivalersi nei confronti del consorziato incaricato dell'esecuzione del contratto, per intero, di ogni e qualsiasi onere a tal fine sopportato nei confronti del terzo committente.

Titolo VII SCIoglimento - DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 21 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

La deliberazione di scioglimento, che dovrà essere assunta col voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza del fondo consortile, disciplina anche la destinazione del patrimonio consortile residuo, dopo la restituzione ai consorziati delle quote di partecipazione infruttifere di interessi legali.



Articolo 22 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori saranno risolte da un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Napoli. L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli, vigente al momento del deposito della domanda di arbitrato e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

Articolo 23 - Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

I costituiti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato al presente atto avvenendone preso visione in precedenza.

Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura alle costituite parti che lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e meco lo sottoscrivono alle ore dodici e trentacinque.

L'atto consta di nove fogli del quale pagine scritte trentaquattro.

Luigi D'Alterio

Nicoletta Cioffi

Giuseppe Rispo

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo

Allegato "A" all'atto n.ro 9827 della Raccolta

N. 16892 del Repertorio

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di agosto in Napoli,
alla via Giosuè Carducci n. 13.

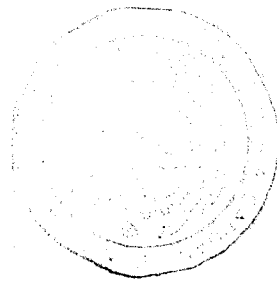
Innanzi a me Dott. LUDOVICO MARIA CAPUANO, Notaio residente in
Napoli, con studio ivi alla via Depretis n. 5, iscritto nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

SI E' COSTITUITO

D'ALTERIO GERARDO nato a Giugliano in Campania (Na) il 7 novembre
1952, non in proprio ma in qualità di Amministratore Delegato della società
unipersonale costituita in Italia e di diritto italiano "Macfer S.p.A.", con sede
in Roma alla via Flaminia n. 135, capitale sociale di euro 100.000,00 (Euro
centomila) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Roma 06660281210, REA n. 1723153, domiciliato per la carica
presso la sede sociale ed a quest'atto legittimato in forza della delibera del
consiglio di amministrazione del 2 agosto 2024.

Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.

Esso costituito, con il presente atto, nomina e costituisce procuratore speciale
della società "Macfer S.p.A.", il signor D'ALTERIO LUIGI, nato a Napoli il 9
febbraio 1983, e residente ivi alla via Cuoco n.ro 5, C.F.DLTGU83B09F839N,
cittadino italiano, affinché in nome, vece e conto della mandante ("Macfer
S.p.A.") intervenga all'atto di costituzione di un consorzio stabile in forma di
società consortile a responsabilità limitata di diritto italiano che avrà per



oggetto sociale quello di operare in modo congiunto nel settore privato e degli appalti pubblici al fine di acquisire appalti e concessioni di opere pubbliche in Italia e all'estero, secondo quanto sarà meglio specificato nell'atto costitutivo, sottoscrivendo la relativa quota del capitale sociale da liberarsi mediante conferimento in danaro o in natura.

Vengono conferite al nominato procuratore tutte le più ampie facoltà, comprese quelle di:

sottoscrivere l'atto costitutivo unitamente all'allegato statuto sociale ed ogni ulteriore documento all'uopo necessario, con tutti i poteri per determinarne o meglio precisarne le clausole e con facoltà di stabilire e perfezionare la denominazione, l'oggetto, la sede, la durata, l'ammontare del capitale sociale, le quote dei vari soci, la nomina dell'organo amministrativo (determinandone poteri, composizione e forma), la nomina dell'organo di controllo (se necessario) e tutti i requisiti ed elementi di cui all'art. 65 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023, nonché degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti cod. civ.;

procedere al conferimento a liberazione del capitale sociale della costituenda società nella misura determinata dal procuratore, eventualmente anche mediante conferimento in natura (includendosi pertanto conferite anche tutte le facoltà e diritti per attuare e formalizzare tale conferimento in natura); porre in essere ogni atto e/o negozio giuridico connesso alla costituzione della predetta società ed alla liberazione del capitale sottoscritto, con facoltà di compiere quanto opportuno e necessario per l'esecuzione dell'incarico senza limitazione alcuna.

Resta conferito al nominato procuratore ogni più ampia facoltà e potere per

il perfetto espletamento del presente incarico senza che mai si possa opporre difetto od imprecisione di poteri.



Il tutto con promessa di ritenere sin da ora l'operato del nominato procuratore per rato e valido sotto gli obblighi di legge senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.

Il nominato procuratore è autorizzato a contrarre con sé stesso, anche quale rappresentante di altra parte, ai sensi dell'articolo 1395 c.c., escluso ogni conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1394 c.c.

Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura alla costituita parte che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive.

L'atto consta di un foglio del quale pagine scritte tre.

Gerardo D'Alterio

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo

Allegato "B" all'atto n.ro 9827 della Raccolta

Repertorio N. 16861

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno uno del mese di agosto in Napoli, nel mio studio alla via Depretis n.ro 5.

Innanzi a me Dott.LUDOVICO MARIA CAPUANO, Notaio residente in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

SI E' COSTITUITO

PACIFICO GRIFFINI ANDREA, nato a Napoli il 7 gennaio 1961, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società costituita in Italia e di diritto italiano "INFRASTRUTTURE PACIFICO S.R.L.", con sede in Milano alla Piazza Castello n. 1, capitale sociale euro 50.000,00 (Euro cinquantamila) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 13180430962, REA n. 2707492, domiciliato per la carica presso la sede sociale ed a quest'atto legittimato in forza dei poteri ad essi conferiti dal vigente statuto sociale.

Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.

Esso costituito, con il presente atto, nomina e costituisce quale sua procuratrice speciale la signora CIOFFI NICOLETTA, nata a Napoli il 15 gennaio 1969, e residente ivi alla via San Donà n. 14, C.F.CFF NLT 69A55 F839U, cittadina italiana, affinché in nome, vece e conto della mandante ("INFRASTRUTTURE PACIFICO S.R.L.") intervenga all'atto di costituzione di un consorzio stabile in forma di società consortile a responsabilità limitata

di diritto italiano che avrà per oggetto sociale quello di operare in modo congiunto nel settore privato e degli appalti pubblici al fine di acquisire appalti e concessioni di opere pubbliche in Italia e all'estero, secondo quanto sarà meglio specificato nell'atto costitutivo, sottoscrivendo la relativa quota del capitale sociale da liberarsi mediante conferimento in danaro o in natura.

Vengono conferite alla nominata procuratrice tutte le più ampie facoltà, comprese quelle di:

sottoscrivere l'atto costitutivo unitamente all'allegato statuto sociale ed ogni ulteriore documento all'uopo necessario, con tutti i poteri per determinarne o meglio precisarne le clausole e con facoltà di stabilire e perfezionare la denominazione, l'oggetto, la sede, la durata, l'ammontare del capitale sociale, le quote dei vari soci, la nomina dell'organo amministrativo (determinandone poteri, composizione e forma), la nomina dell'organo di controllo (se necessario) e tutti i requisiti ed elementi di cui all'art. 65 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023, nonché degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti cod. civ.;

procedere al conferimento a liberazione del capitale sociale della costituenda società nella misura determinata dalla procuratrice, eventualmente anche mediante conferimento in natura (includendosi pertanto conferite anche tutte le facoltà e diritti per attuare e formalizzare tale conferimento in natura); porre in essere ogni atto e/o negozio giuridico connesso alla costituzione della predetta società ed alla liberazione del capitale sottoscritto, con facoltà di compiere quanto opportuno e necessario per l'esecuzione dell'incarico senza limitazione alcuna.

Resta conferito alla nominata procuratrice ogni più ampia facoltà e potere

per il perfetto espletamento del presente incarico senza che mai si possa opporre difetto od imprecisione di poteri.

Il tutto con promessa di ritenere sin da ora l'operato della nominata procuratrice per rato e valido sotto gli obblighi di legge senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.

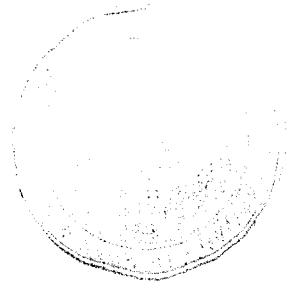
La nominata procuratrice è autorizzata a contrarre con sé stesso, anche quale rappresentante di altra parte, ai sensi dell'articolo 1395 c.c., escluso ogni conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1394 c.c.

Di
quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura alla costituita parte che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive.

L'atto consta di un foglio del quale pagine scritte tre.

Andrea Pacifico Griffini

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo



La presente COPIA composta di ventisei

pagine è conforme al suo originale

Si rilascia per uso consentito dalla legge

Napoli, 9 settembre 2024

